



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27-04-2016

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.

Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

RINUNCINI ENRICO	P	DE BONI GABRIELE	P
SCHIAVON MARTINO	P	CALORE LUCA	P
RAVAZZOLO EMY	P	MORO ROSALBA	P
BORTOLAZZI MARCO	P	TASCA CARMEN MATTEA	P
GAMBATO LUCA	P	MARCHIORO ROBERTO	P
BORGATO DANIELA	P	BAZZI HUSSEIN	P
NARIUZZI ANASTASIA	P	SCHIAVON MARCO	P
GASPARIN ALESSIA	P	ZARAMELLA GIANLUCA	P
BURATTIN MARTA	P		

Presenti 17 Assenti 0

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N. _____ Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO	Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

Il SINDACO introduce l'argomento e spiega i contenuti del provvedimento.

Esce **BAZZI**. Presenti n. 16.

Si riporta di seguito la relazione così come trascritta dalla registrazione:

RINUNCINI ENRICO – Sindaco

Praticamente tutto rimane invariato, c'è un'unica modifica, la modifica la trovate nel deliberato al punto 4, di istituire una aliquota ridotta nella misura di 0,46 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie A2 ed A7 e alle relative pertinenze della misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria C2, C6 e C7 adibita ad abitazione e concesse in comodato da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiede in Italia oltre all'immobile concesso in comodato un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione ovviamente delle unità abitative classificate nelle categorie catastali a 1.8 e per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale.

Altro, l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti ovvero nella stipula della residenza di mora abituale del comodatario per periodi inferiori all'anno, l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo delle imposte definite per legge. Infine per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare entro il termine perentorio del 31.12.2016, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato. Coloro avvenga meno il requisito il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione apposita comunicazione scritta.

Terminata la relazione, il Sindaco, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, pone in votazione il punto all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:

- con deliberazione n. 75 del 23.12.2015, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- tale documento è stato approvato sulla base delle disposizioni vigenti nel 2015 e che in seguito è intervenuta l'approvazione della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) con la quale sono state approvate novità riguardante la finanza locale ed in particolare è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) oltre a rideterminare la quota di compartecipazione dell'IMU alla costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale;

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) *“E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Vista la deliberazione n. 68 del 23/12/2015 con la quale questo Ente ha approvato le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) per l'anno 2016;

Visto il Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011 e in particolare l'art. 13, comma 1, modificato con Legge 228/12, con il quale si prevede l'introduzione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

Vista la Legge di stabilità n. 147/13 con la quale l'imposta denominata "Imposta Municipale Propria" è stata trasformata in definitiva seppur con alcuni correttivi apportati tra cui spicca l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;

Considerato che il presupposto dell'imposta municipale propria (I.M.U.) consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, Legge 147/13);

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede inoltre il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), ma consente di poter prevedere aliquote inferiori;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l'aliquota dell'imposta in una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni, per il solo 2016, di modificare in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, stante il blocco degli aumenti sopra richiamato;

Dato atto che questo Ente ha previsto l'introduzione, a partire dall'anno 2015, dell'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

Considerato che la vigente normativa in materia di concessione in uso a parenti in linea retta potrebbe creare disparità di trattamento tra coloro che hanno la loro abitazione principale al di fuori del territorio da coloro che invece la posseggono nel territorio comunale, fermo restando che il comodante posseda un solo immobile in Italia oltre a quello proprio adibito ad abitazione principale;

Ritenuto necessario al fine di promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti l'opportunità di utilizzare lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;

Visto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito in Legge 80/14, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/12, convertito in Legge 214/12, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed agevolazioni;

Visto che, con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione finanziaria 2016-2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato fissato al 30.04.2016, giusto il disposto del Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 01.03.2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'Esercizio;

Visto, altresì, il comma 169 della Legge n. 296/06 e s.m.i. prevede che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI 12 (Comunità Viva)

ASTENUTI 4 (Ponte San Nicolò Democratico; Per Cambiare Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse della deliberazione n. 68 del 23.12.2015 nonché quelle del presente provvedimento costituiscono parte integrate e sostanziale del presente atto;
2. Di considerare adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
3. Di **confermare** per l'anno 2016 le aliquote base e le detrazioni per l'imposta municipale propria sugli immobili, vigenti nel 2015, secondo le specifiche di seguito elencate:
 - a) **aliquota di base dell'imposta municipale propria nella misura di 0,76 punti** percentuali da applicarsi a tutti gli immobili, dando atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - a1) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si

- applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- a2) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- a3) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- b) aliquota ridotta nella misura di **0,69 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A1 ad A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione, **concessa in uso e/o locazione** e comunque di fatto utilizzata da un soggetto anche se non residente all'anagrafe comunale.;
- c) aliquota ridotta nella misura di **0,35 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 alle seguenti categorie di soggetti:
- posseduta e destinata **ad abitazione principale** dal soggetto passivo,
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da **anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata,
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, **da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)** già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- d) aliquota ridotta nella misura di **0,4 punti percentuali**, ridotta al 75% (art. 1, comma 53, Legge 208/15), da applicarsi all'unità immobiliare ed alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 **concessa in affitto a canone agevolato** di cui art. 2, comma 3, Legge 431/98. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015, pena la decadenza dal beneficio;
- e) aliquota ridotta nella misura di **0,4 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare abitativa ed alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, di proprietà dell'ATER;
- f) applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica - nella misura di € 200,00 dall'imposta dovuta;
- g) applicazione delle detrazioni agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4. Di istituire un'aliquota ridotta nella misura di **0,46 punti percentuali**:
- da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A2 ad A7 e alle relative pertinenze, diversi dagli immobili di cui al punto 3) lett. a1), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione e concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale;
 - l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;
 - per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31.12.2016, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione, apposita comunicazione scritta;
5. Di prevedere un'entrata di € 1.640.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 101101 "I.M.U. Imposta municipale propria" del bilancio 2016 per un importo pari ad € 1.200.000,00 per effetto della compensazione per il Fondo di Solidarietà Comunale prevista dalla L. 208/15;

6. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate;
7. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all' esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l' urgenza di cui all' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 12 (Comunità Viva)

ASTENUTI 4 (Ponte San Nicolò Democratico; Per Cambiare Ponte San Nicolò)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

18-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

18-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO